

ABOLITE LE SPESE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO CON LA MANOVRA ECONOMICA 2010

Pervengono dalle strutture numerosi quesiti per avere chiarimenti sui riflessi per le istituzioni scolastiche delle disposizioni contenute nella manovra economica 2010 circa l'abolizione:

- delle spese per le missioni all'estero;
- dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

Preliminarmente evidenziamo che è fuor di dubbio che l'art. 6, comma 12 della legge 122 del 30.7.2010 (di conversione del D.L. 78/2010) si applica anche al personale della scuola in quanto le istituzioni scolastiche sono "*amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione*".

Ne deriva che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge citato) non possono più essere corrisposte le indennità di missione fino tale data spettanti ai docenti accompagnatori degli alunni nei viaggi di istruzione all'estero.

Ricordiamo che sulla materia era già intervenuta anche la legge finanziaria 2006 con la quale state soppresse le indennità di missione sul territorio nazionale (legge 266/2005, art. 1, comma 213).

A nostro avviso non riguarda il personale del comparto scuola e della dirigenza scolastica la disapplicazione prevista nello stesso provvedimento delle disposizioni che regolano l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio **per lo svolgimento di funzioni ispettive**, dal momento che non è previsto, istituzionalmente, per tale tipologia di personale lo svolgimento di tali funzioni.

Riteniamo, pertanto, che possa essere ancora autorizzato, con i limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, l'**uso del mezzo proprio e il pagamento della relativa indennità chilometrica** per lo svolgimento di tutte le di attività che sono di natura diversa da quella ispettiva e che interessano, conseguentemente anche i Dirigenti e il personale scolastico.

Riteniamo utile trasmettere, in allegato, una breve scheda di analisi delle disposizioni in parola e i relativi riferimenti normativi.

ABOLITE LE SPESE PER LE MISSIONI ALL'ESTERO

Le disposizioni contenute nell'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010, prevedono, tra l'altro, l'abolizione delle spese per le missioni all'estero. Ne forniamo di seguito una breve analisi

ART. 6, COMMA 12 DEL D.L. N. 78/2010	OSSERVAZIONI
<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p> <p>Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale</p> <p>Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.</p>	<p>Le Istituzioni scolastiche, sono valutate, ai fini statistici, Unità Locali del Ministero dell'istruzione (vedi nota 2 dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT che, ad ogni buon fine, alleghiamo).</p> <p>Sono, quindi, comprese nelle disposizioni del primo capoverso dell'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78 e, pertanto, dal 1 gennaio 2011, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p>
<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace.</p> <p>Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.</p>	<p>In base secondo capoverso dal 31 maggio u.s., data di entrata in vigore del D.L. n. 78, non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero (sono salvaguardate solo le missioni internazionali di pace).</p> <p>Evidenziamo che l'art. 28 del D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 (nota come "lenzuolata" Bersani) aveva a suo tempo disposto, tra l'altro, la riduzione del 20% dell'importo delle diarie in oggetto, fissato con la tabella B allegata al D.M. 27.8.1998.</p> <p>La norma prevede, inoltre, che le misure e i limiti per il rimborso delle spese di vitto e alloggio al personale inviato all'estero saranno determinati con successivo decreto interministeriale (MAE-MEF).</p>

	<p><i>Il provvedimento interessa quasi esclusivamente i docenti della scuola secondaria di II grado che accompagnano gli alunni nei viaggi di istruzione all'estero.</i></p>
<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.</p>	<p><i>Con il terzo capoverso, sempre dal 31 maggio u.s, è abolita la possibilità di autorizzare al personale delle amministrazioni pubbliche l'uso di un proprio mezzo di trasporto e di corrispondere la relativa indennità chilometrica nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per lo svolgimento di funzioni ispettive nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e non oltre i limiti della provincia (art. 15 legge 836/73)</i> - <i>per il trasporto di mobili e masserizie al personale trasferito d'autorità (art. 8 legge 417/1978)</i> <p><i>E' abolito anche l'eventuale rimborso delle spese sostenute per i pedaggi autostradali.</i></p> <p><i>Si tratta di disposizioni che non riguardano il personale del comparto scuola e della dirigenza scolastica dal momento che non è previsto, istituzionalmente, per tale tipologia di personale lo svolgimento di funzioni ispettive e tanto meno si applicano le disposizioni relative ai rimborsi delle spese sostenute per i trasferimenti d'autorità .</i></p> <p><i>A nostro avviso continuano, pertanto, ad avere efficacia le norme concernenti l'uso del mezzo proprio da parte di lavoratori pubblici, anche del comparto scuola, per lo svolgimento di attività autorizzate di natura diversa da quelle ispettive.</i></p>

Appendice normativa

Legge 18 dicembre 1973, n. 836 - Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Art. 15

Al personale che per lo svolgimento di **funzioni ispettive** abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Legge 26 luglio 1978, n. 417 - Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Art. 8

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è raggugliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.».

Art. 28. Diarie per missioni all'estero

1. Le **diarie per le missioni all'estero** di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella ((Gazzetta Ufficiale)) n. 202 del 31 agosto 1998, **sono ridotte** del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.**

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Decreto Ministero del Tesoro del 27 agosto 1998 Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle Università e della scuola.

Art. 1

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle Università e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella Tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nell'allegata Tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata Tabella B.

Art. 2

1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.

Segue:

- Tabella A: suddivisione in gruppi del personale statale, civile e militare, delle università' e della scuola ai fini dell'attribuzione del trattamento di missione all'estero.
- Tabella B: diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università.